

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 4 maggio 20174 - n. 4925

Terzo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1 ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2016, primo e secondo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Telgate (BG), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, con note acquisite agli atti regionali, hanno inviato gli atti relativi alla nomina delle rispettive Commissioni Paesaggio;
- il comune di Casalmaggiore (CR) e l'Unione lombarda dei comuni Municipia, costituita tra i comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e Cingia dé Botti (CR), hanno trasmesso, con note acquisite agli atti regionali, le delibere del comune e dell'assemblea dell'Unione di approvazione della convenzione per la gestione associata della Commissione Paesaggio, lo statuto dell'Unione, il decreto di nomina della Commissione Paesaggio e la dichiarazione relativa alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il comune di Casalmaggiore e del conseguimento dell'idoneità per l'Unione lombarda dei comuni Municipia;
- i Comuni di Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI), Lainate (MI), Magenta (MI), Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB), Lonate Pozzolo (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

• il comune di Telgate (BG), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146,

comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

- la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione lombarda dei comuni Municipia, costituita tra i comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e Cingia dé Botti (CR), verificata la documentazione trasmessa e la convenzione con il comune di Casalmaggiore per la gestione associata della Commissione Paesaggio, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Casalmaggiore (CR), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI), Lainate (MI), Magenta (MI), Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB), Lonate Pozzolo (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto: 1. di stabilire che:

- a) il comune di Telgate (BG), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. Igs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della I.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della I.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della I.r. 14/2016;
- b) la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della I.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della I.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della I.r. 14/2016;
- c) l'Unione lombarda dei comuni Municipia, costituita tra i comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e Cingia dé Botti (CR), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del al.gs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;
- d) i Comuni Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Casalmaggiore (CR), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI), Lainate (MI), Magenta (MI), Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB) e Lonate Pozzolo (VA), possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. Igs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della I.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della I.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della I.r. 14/2016.



Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017

- 2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2016 ed al primo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
- 3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.
- 4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.
- 5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale Mario Nova